

2010

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE



## PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

L.R. n. 22 del 18 novembre 2003

Regolamento Regionale n. 6 del 09 novembre 2004

## NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE

Novembre 2010



Di seguito si riporta lo schema di normativa tecnica da adottare unitamente alla parte cartografica del Piano Regolatore Cimiteriale.

Detta normativa, combinata con il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale, le Ordinanze del Sindaco e le determinazioni del Dirigente, costituiscono il quadro di riferimento per l'attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale.

#### **Art. 1 - ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE**

---

Il cimitero deve essere isolato dall'abitato mediante opportuna **zona di rispetto** di ampiezza minima **pari a 200 metri**, al cui interno valgono i limiti previsti dalla normativa nazionale vigente.

La zona di rispetto può essere ridotta fino ad un minimo di 50 metri, previo parere favorevole di ASL e ARPA.

Internamente all'area di rispetto possono essere realizzati aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.

#### **Art. 2 - RECINZIONE**

---

Il cimitero deve essere dotato di idonea e resistente recinzione di altezza non inferiore a 2 metri dal piano di campagna.

#### **Art. 3 - CARATTERISTICHE DEL CIMITERO**

---

Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto a cimitero.

Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provvisto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Tutta l'area cimiteriale deve rispondere alla normativa vigente in tema di superamento delle barriere architettoniche.

#### **Art. 4 - AREE DI INUMAZIONE**

---

Nel cimitero deve essere prevista un'area di inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un tempo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente.

#### **Art. 5 - CARATTERISTICHE DELLE AREE DI INUMAZIONE**

---

Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica; il fondo delle fosse per inumazione deve essere distante almeno 50 cm. dalla falda freatica.

Le aree di inumazione sono divise in riquadri e i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri; essi devono essere provvisti di sistemi fognari destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura della Pubblica Amministrazione, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un

numero progressivo. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a 2,00 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Le fosse per la sepoltura di **cadaveri di persone oltre i dieci anni** di età hanno una profondità compresa tra 1,50 e 2,00 metri; nella parte più profonda hanno lunghezza di almeno 2,20 metri e larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per lato.

Le fosse per la sepoltura di **cadaveri di persone sotto i dieci anni** di età hanno una profondità compresa tra 1,00 e 1,50 metri; nella parte più profonda hanno lunghezza di almeno 1,50 metri e larghezza di almeno 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per lato.

La superficie della fossa lasciata aperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno deve essere pari almeno 0,60 mq. per fossa da adulti e 0,30 mq. per fossa da bambini.

Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

Nell'area di cui sopra non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore; sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

## **Art. 6 - CARATTERISTICHE DELLE ZONE DI TUMULAZIONE.**

---

I **loculi, ipogei o epigei**, possono essere a più file e più colonne, collettivi ed individuali.

Ogni loculo deve essere realizzato in modo che l'eventuale tumulazione o estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

Per i loculi ipogei realizzati al di sotto del livello di risalita della falda sono previste adeguate soluzioni di impermeabilizzazione.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti; la struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg./mq.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome cognome, data di nascita e di morte del defunto.

## **Art. 7 - LAPIDI E MONUMENTI CIMITERIALI**

---

Tutti i manufatti ossari, loculi, campi comuni, trentennali e cinquantennali devono essere autorizzati secondo quanto previsto dal Regolamento Cimiteriale del Comune di San Donato Milanese.

Il Permesso di Costruire ai sensi della normativa edilizia vigente è comunque dovuto per la realizzazione di tombe di famiglia in muratura e cappelle funerarie.

Il Sindaco può concedere a enti, associazioni o comitati che ne fanno richiesta, di apporre nei cimiteri iscrizioni a ricordo di cittadini ritenuti meritevoli.

## **Art. 8 - MONUMENTI FUNEBRI, LAPIDI, TARGHE**

---

Ogni manufatto posto sulla sepoltura di un defunto deve riportare, inciso in modo chiaro, sulla parte inferiore sinistra, la numerazione assegnata alla sepoltura stessa. Per la realizzazione dei manufatti sono consentiti materiali tradizionali e comunque consoni all'ambiente.

Le epigrafi devono essere formulate nel rispetto della dignità del luogo e dovranno avere le dimensioni e le caratteristiche conformi al Regolamento Cimiteriale del Comune di San Donato Milanese.

La misura dell'altezza di cui sopra si intende sempre come massima a partire dal livello del terreno.

Le sottocordonate dei monumenti trentennali e cinquantennali non devono avere una sezione minima di 10 x 10 cm. e campi comuni una sezione minima 5 x 10 cm. in verticale.

La lunghezza delle lapidi deve comunque rispettare l'allineamento dato ai viali e alle sepolture preesistenti che possono imporre misure inferiori a quelle di cui sopra.

È consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi o ceri o statue sulle targhe, lapidi, monumenti funebri, purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo.

Si consente il collocamento di fotografie, purché eseguito in modo da garantire la permanenza nel tempo.

Per i campi comuni è consentito sostituire le tavole di legno a contenimento del giardino con lastre di marmo carrara bianco con uguali dimensioni.

È permessa la coltivazione di fiori e piante sulle sepolture in terra sia comuni che private, purché non oltrepassino l'altezza di 90 cm. dal suolo e non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno od ingombro al passaggio.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego quali portafiori di barattoli di recupero.

#### **Art. 9 - ACCESSO AL CIMITERO PER LAVORI**

---

L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori è fissato entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività. Sono inoltre vietati:

- l'inizio dei lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia dei giorni festivi;
- l'inizio dei lavori per la costruzione di edicole e cripte dal 15 settembre al 5 novembre;
- l'introduzione di materiali, anche per tombe individuali dal 25 ottobre al 5 novembre.

È vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciali.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

È ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali esclusivamente nei giorni feriali purché questi sostino all'interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Essi devono avere le ruote gommate e procedere a passo d'uomo.

#### **Art. 10 - MODALITÀ DEI LAVORI**

---

I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o cose.

I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati nel cimitero, con eccezione dei tagli, della connessione delle pietre, dell'iscrizione su lapidi o monumenti già in opera e di altri eventuali interventi ritenuti indispensabili da eseguirsi in loco.

Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti.

I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale cimiteriale.

Nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l'allineamento con quelle già esistenti, rispettando le eventuali disposizioni impartite dall'ufficio preposto.

Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi, gli interessati sono intimati dall'ufficio preposto di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione in un tempo comunque non superiore a dieci giorni.

Scaduto inutilmente il termine prescritto le lapidi sono rimosse senza alcun altro preavviso da parte del Soggetto Gestore e provvisoriamente depositate in luogo idoneo. Il Comune e il Soggetto Gestore non sono responsabili degli eventuali danni arrecati ai manufatti per ed in causa della rimozione forzata. Le lapidi sono tenute a disposizione degli interessati per un periodo di sei mesi, trascorso il quale sono avviate alla demolizione.

#### **Art. 11 - ESTROMISSIONE DI IMPRESE DAI CIMITERI**

---

La violazione, da parte delle imprese ammesse ad eseguire lavori nei cimiteri, delle disposizioni del presente Regolamento sono ad esse contestate dal Gestore dei Cimiteri e/o dall'Amministrazione Comunale con l'intimazione della regolarizzazione a norma degli articoli precedenti.

Alla terza contestazione successiva nell'arco di dodici mesi il Gestore Cimiteri e/o l'Amministrazione Comunale possono irrogare la sanzione della sospensione dei lavori in corso per un periodo non superiore a trenta giorni e nei casi più gravi la sanzione della estromissione dell'impresa da tutti i cimiteri del comune per un periodo massimo di tre mesi.

#### **Art. 12 - RIMOZIONE DI MANUFATTI E ORNAMENTI**

---

Previa diffida diretta agli interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, sono rimossi d'ufficio i monumenti e le lapidi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto tale da renderle non confacenti o non conformi allo scopo per il quale vennero collocate.

Senza obbligo di nessun avviso sono ritirati o rimossi d'ufficio dalle tombe tutti gli oggetti che si estendano fuori dagli spazi di competenza o che, in qualunque forma, non si addicano al decoro del cimitero.

Gli ornamenti di fiori e piante devono essere adeguatamente curati dagli interessati e devono essere tolti non appena avvizziti. Il personale cimiteriale ha la facoltà di provvedervi direttamente in caso di negligenza degli interessati.

Il diritto alla permanenza di un monumento funebre, di una lapide o di una targa sulla sepoltura del proprio defunto decade automaticamente con la dichiarazione di termine della rotazione ordinaria, se in campo comune, o con la scadenza per qualsiasi motivo della concessione della sepoltura privata.

Ogni manufatto di cui non è fatta richiesta esplicita di prelievo da parte dei proprietari o chi per essi, entro le date contenute nelle lettere di avviso delle esumazioni ordinarie o della scadenza della concessione, diventano a tutti gli effetti e senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo di proprietà del Comune.

Gli oggetti non aventi nessun valore artistico e non altrimenti riutilizzabili sono avviati alla demolizione e allo smaltimento.

Gli oggetti che possono presentare pregio artistico e storico sono depositati in luogo idoneo; l'ufficio presenta periodicamente alla Giunta Comunale l'elenco di tali oggetti con proposte circa la loro destinazione.

Le fotografie e altri ricordi strettamente personali collocati sulla sepoltura, sono conservati per un periodo di sei mesi entro il quale la famiglia può ritirarli senza alcuna formalità.

L'ufficio può disporre o concedere su richiesta che sia conservato il monumento o la lapide di una sepoltura privata scaduta se non prelevata dai proprietari. Il nuovo concessionario è impegnato a conservare dette opere modificando unicamente le iscrizioni e le epigrafi.

### **Art. 13 - SEPOLTURE PRIVATE**

---

La sepoltura privata è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica o giuridica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia o rispettivamente dei propri associati.

Ai fini di una corretta programmazione dell'uso dei cimiteri, la costruzione di edifici destinati alla tumulazione è riservata di norma all'Amministrazione Comunale.

L'edificazione da parte di terzi su aree avute in concessione può essere consentita se compatibile con la programmazione comunale. L'atto di concessione stabilisce il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori a pena di decadenza della concessione. Si applicano alle sepolture costruite dai privati tutte le norme del presente Regolamento, ivi comprese quelle inerenti al diritto di sepoltura, ai casi di decadenza e revoca e di rinnovo della concessione.

Le sepolture private devono essere contenute nei limiti dell'area concessa.

La costruzione della sepoltura privata è soggetta a sorveglianza da parte del competente settore tecnico comunale.

È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali e di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento di materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve risultare riordinato e libero di cumuli di sabbia, terra, calce o altro materiale.

Le sepolture private si distinguono in:

- a) **tombe di famiglia** (o edicole funerarie): consiste in un insieme di più loculi inseriti in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;
- b) posto in muratura: consiste in un **loculo inserito in un manufatto edilizio**, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;
- c) **posto in terra**: consiste in una superficie di terreno di dimensioni pari a quelle prescritte per le fosse dei campi comuni, ove la sepoltura si pratica con il sistema dell'inumazione;
- d) **celletta**: consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare cassettoni ossario o urne cinerarie;
- e) **posto ossario e cinerario** in terra consiste in una superficie di terreno di dimensioni stabilite dal Sindaco destinato a ricevere cassettoni ossario o urne cinerarie.

Entro sei mesi dalla concessione le sepolture private, ancorché non utilizzate, devono essere contrassegnate da un'epigrafe riportante il nome della famiglia o del defunto.

Entro lo stesso termine sui posti in terra deve essere collocata una lapide secondo le disposizioni di cui sopra.

### **Art. 14 - CONCESSIONE CIMITERIALE**

---

L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante il provvedimento amministrativo denominato concessione cimiteriale.

Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune.

Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della famiglia del concessionario e dei defunti associati in vita agli enti concessionari.

#### **Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa.**

Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

Si ribadisce che la falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale di igiene.

I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

#### **Art. 15 - CAMERA MORTUARIA (DEPOSITO MORTUARIO)**

---

Il cimitero deve essere dotato di un deposito per l'eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esisti di fenomeni cadaverici trasformativi, di urne cinerarie, ecc.

Tale deposito deve essere illuminato e dotato di acqua corrente e di sistemi di adeguato ricambio di aria, con pavimento e pareti rivestite di materiale lavabile.

Deve essere garantito lo scolo delle acque di lavaggio nel rispetto della normativa nazionale e locale in tema di trattamento delle acque reflue.

Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione, funziona come tale la camera mortuaria. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.

Le pareti di essa, fino all'altezza di metri 2,00 devono essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

#### **Art. 16 - OSSARIO COMUNE**

---

Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

#### **Art. 17 - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE**

---

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo 10 anni dalla inumazione.

Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo di tre anni con enzimi.

Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, si dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.

**Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco e dal Gestore dei Cimiteri.**

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie: a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 254/2003, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, vengono regolamentate appositamente dal Sindaco.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, possono essere inumati o cremati previa autorizzazione del Sindaco.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni di cui sopra.

## **Art. 18 - SOPPRESSIONE DEL CIMITERO**

---

Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.

Tale soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente per territorio.

Il terreno di cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.

Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvergono debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del comune.

Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.

Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del comune.

## **Art. 19 - REPARTI SPECIALI ENTRO IL CIMITERO**

---

Il piano regolatore cimiteriale può prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.